



**COMUNE di BARLETTA**  
**Provincia di Barletta Andria Trani**  
**AREA VII - Settore Edilizia Pubblica e Privata**

**Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 & s.m.i.**

\*\*\*

Indice

|  |   |
|--|---|
| Articolo 1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....               | 1 |
| Articolo 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE .....                        | 2 |
| Articolo 3 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI .....                 | 2 |
| Articolo 4 - SANZIONI E TIPOLOGIE DI ABUSO NON INDIVIDUATE ..... | 3 |
| Articolo 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.....                          | 4 |
| Articolo 6 - CONSEGUENZE PER IL MANCATO PAGAMENTO .....          | 5 |
| Articolo 7 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI .....                     | 5 |
| Articolo 8 - ADEGUAMENTO NORMATIVO .....                         | 5 |
| Articolo 9. - ENTRATA IN VIGORE.....                             | 5 |

Il Dirigente  
Ing. Lomoro Francesco

## Articolo 1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1) Il D.L. 12/09/2014 n. 133 “Sblocca Italia” convertito con modifiche in Legge n. 164 del 11/11/2014 la quale, all’art. 17 comma 1 lettera q-bis, ha introdotto sanzioni aggiuntive per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione e/o ripristino, modificando quindi l’art. 31 *“Interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”* del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 & s.m.i. *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*.
- 2) L’art. 31 comma 4 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 & s.m.i., *“L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”*, prevede che:

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

- 3) La sanzione pecuniaria è comunque aggiuntiva alla sanzione di acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime, prevista al comma 3 dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. ed a qualsiasi altra misura penale o amministrativa.
- 4) La Regione Puglia può assumere provvedimenti tesi ad aumentare l’importo delle sanzioni, facoltà attribuita dal comma 4 quater dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 & s.m.i. *“Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione”*.

## Articolo 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire le opere abusive e/o a ripristinare lo stato dei luoghi, prevista dall'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 & s.m.i (T.U.E.), così come introdotto dall'art. 17 comma 1 lettera q bis della Legge n. 164 del 11/11/2014.
- 2) Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a ripristinare lo stato dei luoghi e/o demolire le opere edilizie realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, secondo quanto stabilito dall' art. 31 del T.U.E.
- 3) Il sistema sanzionatorio di cui ai successivi articoli del presente regolamento pur entrando in vigore contestualmente all'esecutività della presente deliberazione, è applicabili anche in riferimento alle ingiunzioni di demolizione notificate in data antecedente l'entrata in vigore della legge L. 11 novembre 2014, n. 164, che, in sede di conversione del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ha aggiunto i commi 4 bis e ss. nel corpo dell'art. 31 D.P.R. 380/01, **purché l'inottemperanza all'ingiunzione medesima, posta a base della sanzione, sia accertata decorso il termine di 90 gg. a decorrere dall'entrata in vigore della medesima L. 11 novembre 2014 (ovvero a decorrere dal 12 novembre 2014).**
- 4) la sanzione ha carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili degli abusi edilizi e come tale non ha carattere estintivo né sostitutivo ma va ad aggiungersi alla demolizione e a qualsiasi altra misura penale o amministrativa sia pecuniaria che non pecuniaria.

## Articolo 3 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 bis dell'art. 31 del T.U.E., in relazione alla tipologia ed all'entità delle opere abusive accertate, sono così di seguito individuate:

| TIPOLOGIA |  | IMPORTO SANZIONE |
|-----------|--|------------------|
| 1         | Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume, di modeste entità (es. recinzioni, basamenti): | 2.000,00 Euro    |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 2 | Interventi pertinenziali ed accessori su edifici esistenti, che non hanno generato aumento di superficie o volume (es. tettoie/manufatti su superfici accessorie esistenti, piscine):   | 3.000,00 Euro  |
| 3 | Interventi che hanno comportato solo aumento di superficie (SU + SA al 50%):  | 100 euro/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).   |
| 4 | Interventi che hanno comportato aumento di volume di carattere residenziale, agricolo, commerciale, direzionale, produttivo, industriale, artigianale e turistico-ricettivo:  | 250 euro/mc (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)  |
| 5 | Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie:  | il valore Maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 3 e 4 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie) |
| 6 | Lottizzazione abusiva.<br><br>Tutte le opere realizzate sulle aree e/o sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del T.U.E.<br><br>Tutte le opere realizzate in aree soggette al rischio idrogeologico classificato elevato o molto elevato. | 20.000,00 Euro   |

- 2) Si specifica che per ampliamenti, si intendono riferiti a qualsiasi destinazione d'uso (residenziale, agricola, commerciale, direzionale, produttivo, industriale, artigianale, turistico-ricettivo, ecc.).

#### **Articolo 4 - SANZIONI E TIPOLOGIE DI ABUSO NON INDIVIDUATE**

- 1) Nel caso l'intervento edilizio abusivo dovesse rientrare in più tipologie, la sanzione sarà calcolata sommando i singoli importi previsti per le varie fattispecie di abuso, fermo restando che l'importo complessivo non potrà in nessun modo superare il limite massimo fissato dalla norma di riferimento ovvero di € 20.000 e, fatto salvo che, se gli interventi hanno comportato sia aumento di volume che aumento di superficie, sarà irrogata la

sanzione massima tra le due risultante dall'elaborazione dei parametri previsti.

- 2) Per eventuali interventi edilizi abusivi, non ricompresi all'interno delle tipologie di cui all'art. 3 del presente Regolamento, le relative sanzioni di cui al comma 4 bis dell'art. 31 del T.U.E., saranno determinate, con provvedimento del Responsabile, assimilando gli abusi accertati, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste al precedente art. 3, con i relativi importi, altrimenti, a discrezione del Responsabile, previa valutazione tecnica.
- 3) Ai fini dell'erogazione della misura massima delle sanzioni, tutte le aree e gli immobili tutelati ai sensi dell'art. 134 comma 1, lett. a) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con decreto legislativo n.42/2004, ovvero gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico come individuato dall'art. 136 dello stesso codice e i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 del Codice ovvero le aree tutelate per legge così come individuati nel PPTR approvato con DGR N° 176 del 16/02/2015 pubblicato sul BUR N° 40 il 23/03/2015 sono da considerarsi interventi in ZONE O SU EDIFICI di cui all'art. 27 COMMA 2 DPR 380/2001 e smi;
- 4) Ai fini dell'erogazione della misura massima delle sanzioni, tutte le aree ricomprese nelle classi di rischio idrogeomorfologico del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia classificate come "media" e "alta pericolosità", sono da considerarsi a rischio idrogeologico elevato o molto elevato

## **Articolo 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- 1) La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 bis dell'art. 31 del T.U.E., verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile del Settore SUE – Urbanistica, successivamente notificato all'interessato nelle modalità e tempi previsti dalla normativa vigente.
- 2) Il Responsabile, all'atto dell'erogazione della sanzione pecuniaria, trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario, la copia della documentazione al fine di procedere all'accertamento dell'entrata.
- 3) Contro l'atto inerente la sanzione amministrativa pecuniaria, emesso dal Responsabile, l'interessato può proporre ricorso amministrativo entro i termini stabiliti.
- 4) Il pagamento dovrà avvenire entro 120 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento amministrativo che ingiunge la sanzione pecuniaria irrogata, che conterrà gli estremi del c/c postale o bancario su cui effettuare il pagamento, previa comunicazione di avvio del procedimento di ingiunzione della sanzione pecuniaria, ai sensi della L.241/90 e smi.
- 5) La sanzione comminata potrà essere pagata, su richiesta dell'interessato, in non più di n.4 (quattro) rate semestrali, la prima delle quali, comunque, entro i 90 giorni decorrenti dalla

notifica, le altre decorrenti dalla notifica di cui al periodo precedente. La somma rateizzata, maggiorata del tasso d'interesse legale in ragione d'anno, dovrà essere garantita da idonea polizza fidejussoria assicurativa o bancaria o da intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo della Banca d'Italia di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, della durata minima di 24 mesi e contenere le seguenti prescrizioni:

- essere intestata a tutti i soggetti responsabili dell'abuso, solidalmente responsabili;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art.1944 del codice civile;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del codice civile;
- il pagamento al Comune di Barletta dovrà avvenire a semplice richiesta scritta del Comune stesso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
- efficace fino a integrale pagamento delle rate con svincolo mediante formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 6 - CONSEGUENZE PER IL MANCATO PAGAMENTO**

- 1) Trascorsi i 120 giorni dalla notifica dell'Ordinanza senza che vi sia stata versata la somma ingiunta e senza che sia stata proposta impugnazione, la stessa costituisce titolo esecutivo e verrà trasmessa alla Direzione Risorse Finanziarie e all'Ufficio Avvocatura del Comune di Barletta per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute.

#### **Articolo 7 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI**

- 1) Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi del comma 4 ter art. 31 del T.U.E., così come introdotto dal comma 1 lettera q-bis art. 17 della Legge n. 164/2014, pertanto verranno introitati istituendo un apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare esclusivamente per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione ed attrezzatura di aree da destinare a verde pubblico.

#### **Articolo 8 - ADEGUAMENTO NORMATIVO**

- 1) Le procedure per la determinazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.31 comma 4-bis del D.P.R. 380/01 si intendono automaticamente adeguate a tutte le modificazioni che fossero richieste dall'entrata in vigore di nuove norme o disposizioni statali e regionali in materia e verranno recepite con specifico atto del Dirigente del Settore.

#### **Articolo 9. - ENTRATA IN VIGORE**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione da parte del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ed è da considerarsi un documento dinamico da adeguare in funzione dell'esperienza acquisita ed a seguito della sua pratica applicazione.